XI LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 294

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RENZULLI, ARTIOLI

Norme per l'installazione di studi odontoiatrici

Presentata il 23 aprile 1992

Onorevoli Colleghi! — Lo studio medico dentistico è costituito dall'ambiente ove il professionista presta la sua opera professionale attraverso un diretto libero rapporto contrattuale fiduciario con il paziente e si differenzia dalla struttura sanitaria ambulatoriale privata per la complessità organizzativa che questa possiede e per la capacità di questa di erogare prestazioni continuative.

Pur essendoci quindi già una delimitazione tra le due strutture, sottolineata anche dalle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (l'apertura di uno studio libero professionale non è infatti vincolata al possesso di autorizzazione prefettizia o regionale), è necessario rimarcare ulteriormente questa delimitazione tra le due differenti realtà e stabilire come esistano, per le strutture complesse, dei requisiti minimi affinché sia posta in essere la condicio operandi per lo studio libero professionale odontoiatrico.

XI LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo studio medico-dentistico (odontoiatrico) è costituito dall'ambiente ove il professionista in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio professionale ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, presta la sua opera professionale attraverso un rapporto diretto fiduciario con il paziente.

ART. 2.

- 1. Lo studio odontoiatrico deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) disporre dei seguenti locali:
 - 1) ingresso o luogo di accoglienza;
 - 2) sala di aspetto;
 - 3) servizio;
 - 4) luogo operativo;
- 5) spogliatoio nel caso vi siano dipendenti;
- b) ogni locale deve disporre di adeguato ricambio d'aria assicurato mediante finestre o impianto di condizionamento, munito di adeguata messa a terra e salvavita secondo le norme correnti;
- c) l'accesso agli studi professionali di nuovo stabilimento non deve possedere barriere architettoniche per le persone handicappate.
- 2. Le caratteristiche del luogo operativo devono essere:
- a) pavimentazione lavabile e imputrescibile;
- b) lampada UV a soffitto per disinfezione;
- c) lampada di emergenza a soffitto minimo lux.

XI LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

- 3. Qualora nello studio sia installato un apparecchio rx grafico il dispositivo di accensione deve essere posto all'esterno dell'area operativa dove è situata l'apparecchiatura.
- 4. Ogni studio professionale deve possedere un autonomo sistema di sterilizzazione degli strumenti chirurgici, di verifica della sterilità e di stoccaggio del materiale sterile.
- 5. Ogni studio professionale deve possedere una attrezzatura di rianimazione composto da:
 - a) pallone Ambu;
 - b) bombola di ossigeno;
 - c) canula di Mayo;
 - d) farmaci di pronto intervento.

ART. 3.

- 1. Per l'installazione di uno studio odontoiatrico il titolare deve inviarne comunicazione:
- a) al sindaco del comune di appartenenza:
- b) alla unità sanitaria locale competente:
 - c) all'ordine professionale.
- 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
- a) l'indicazione delle generalità del titolare dello studio con certificato d'iscrizione all'ordine professionale;
- b) l'indicazione del luogo di stabilimento dello studio professionale con copia del contratto di locazione o dichiarazione di proprietà del locale del titolare dello studio e la planimetria del locale;
- c) la copia della autorizzazione dell'ordine per la pubblicità sanitaria con dimensioni e diciture della targa professionale affissa.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 4.

- 1. Lo studio professionale ove opera il singolo odontoiatra può avere un massimo di tre dipendenti così suddivisi:
- a) due addetti alla manutenzione, all'assistenza e all'intervento nell'area operativa (igienista o assistente dentale);
 - b) un addetto di segreteria.
- 2. Lo studio professionale può altresì articolarsi in un massimo di tre aree operatorie.
- 3. Qualora il numero dei dipendenti e delle aree operatorie superi quello indicato nei commi 1 e 2 per lo studio medico dentistico, o vi sia la presenza di altri medici od odontoiatri che operano contemporaneamente nella stessa struttura, o vi sia la presenza di laboratorio odontotecnico annesso o altre particolari attrezzature, si applicano le disposizioni in materia di istituzioni sanitarie ambulatoriali private di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 5.

- 1. Chiunque installi uno studio odontoiatrico e vi eserciti la attività sanitaria di odontoiatria senza aver ottemperato all'obbligo di comunicazione alle autorità competenti è punito con una multa da lire un milione a lire cinque milioni.
- 2. Chiunque in uno studio odontoiatrico operi senza essere in possesso dei requisiti tecnico-igienico-sanitari richiesti dall'articolo 2 è punito con una multa da lire un milione a lire dieci milioni.

ART. 6.

1. Chiunque installi uno studio professionale odontoiatrico e vi eserciti senza avere conseguito il necessario diploma di

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

laurea, abilitazione all'esercizio, ed iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri è punito con la reclusione da uno a tre anni e con una multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Il materiale adoperato per commettere il reato di cui al presente articolo è confiscato e in attesa del giudizio pretorile il presidente della giunta regionale ordina il sequestro e la chiusura dei locali.

ART. 7.

- 1. Alle stesse pene di cui all'articolo 6 soggiace chi nel proprio studio odontoiatrico, pur essendo regolarmente autorizzato a esercitare le professioni di medico chirurgo o odontoiatra, permette o agevola il delitto di cui all'articolo stesso.
- 2. La condanna comporta la interdizione dai pubblici uffici per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.
- 3. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza su tutti i quotidiani nazionali.